Sent. n. 268/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37657** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

XX, nato a **XX** il **XX** (**XX**) e residente in **XX** alla via **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Giandonato Roselli (RSLGDN73S01L109Q) e domiciliato digitalmente all'indirizzo pec del predetto difensore (giandonato.roselli@pec.ordineavvocatitrani.it);

contro:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 23.9.2026, l'Avv. Roselli per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. – Con ricorso depositato il 24.7.2024 il sig. **XX** premesso:

- che il **XX** decedeva il di lui padre, sig. **XX**, titolare (dall'1.7.1991) della pensione diretta n. **XX**;

- di avere sempre convissuto, abitato e risieduto, unitamente al padre, presso l'immobile di via **XX**, sua attuale residenza;

- di non avere, a causa delle patologie da cui è affetto, svolto alcuna attività lavorativa né percepito alcun reddito, avendo il *de cuius* sempre provveduto in via esclusiva al suo mantenimento;

- di essere stato riconosciuto, con sentenza n. 2964/08 emessa dal Tribunale di Trani il 14.4.2008, invalido civile (in misura del 75%) e avente diritto al versamento dell'assegno mensile di invalidità;

- di essersi trovato, al momento del decesso del padre, impossibilitato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e totalmente inabile, beneficiando esclusivamente dell'assegno di invalidità civile;

- che, in particolare, al momento del decesso del padre, egli risultava affetto da grave disturbo schizoide e grave disturbo ossessivo compulsivo con tratti paranoici; dal 2014 si aggiungeva la diagnosi di sclerosi multipla secondariamente progressiva, da cui è tuttora affetto (come da certificazione sanitaria in atti);

- che, a seguito di ricorso al Tribunale di Trani per accertamento tecnico preventivo avverso il verbale di invalidità civile del 28.11.2017 (che lo aveva riconosciuto invalido al 90%), con decreto di omologa *ex* art. 445-*bis*, comma 5, c.p.c. del 14.1.2020 e sulla base della relazione peritale (attestante una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% nonché «*un quadro psicopatologico con totale dipendenza delle figure parentali già dal*

2003, vivendo quotidianamente con notevoli problemi relazionali e grosse limitazioni nello svolgimento delle normali funzioni di vita quotidiana in soggetto affetto disturbo ossessivo compulsivo in grave disturbo di personalità schizoide e anche da sclerosi multipla secondariamente progressiva» – veniva riconosciuto quale soggetto avente diritto alla pensione di inabilità civile e con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla domanda del 19.9.2017;

- di non avere, pertanto, mai potuto svolgere alcuna attività lavorativa (fatta eccezione per 18 giornate di lavoro agricolo tra il 2001 e il 2002) e di non avere altra fonte di sostentamento al di fuori della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;
- di avere in data 1.3.2022 presentato domanda di pensione di reversibilità;
- che con determinazione n. **XX** del **XX** l'INPS gli comunicava il rigetto della domanda per mancanza del requisito della totale e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa (**XX)**, giusta verbale n. **XX** del **XX** redatto dalla Commissione medica di verifica di Bari all'epoca operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ritenendo detta determinazione erronea, ha chiesto a questa Corte di:

- accertare e dichiarare la sussistenza, sin dal momento del decesso del di lui padre, del requisito dell'inabilità lavorativa, nonché degli altri requisisti previsti *ex lege* ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità del defunto padre, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del *de cuius* o, in subordine, del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa (1.3.2022) o, ancora,

dalla data stabilita all'esito del giudizio;

- condannare l'INPS al pagamento della ridetta pensione di reversibilità, con la decorrenza alternativamente indicata, oltre interessi come per legge.

In via istruttoria è stato chiesto di: *i)* disporre CTU per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario; *ii)* ammettere prova testimoniale in ordine alle circostanze inerenti alla residenza e al mantenimento.

2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il 30.1.2025, con cui ha chiesto di:

- nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, avendo la Commissione medica di verifica, con il citato verbale del 12.4.2023, espresso il seguente giudizio medico-legale: «*non sussiste assoluta e permanentemente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del **XX**, data del decesso del dante causa **XX***»;
- in subordine, rigettare la domanda di riconoscimento della prestazione pensionistica dal decesso del dante causa, in quanto infondata in fatto e diritto;
- in ogni caso, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento del trattamento pensionistico richiesto e, comunque, prescritti i ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, atteso il decorso del termine di prescrizione quinquennale.

3. – Con ordinanza n. 10 del 14.2.2025, resa all'esito dell'udienza del 12.2.2025, questo Giudice ha:

- disposto l'acquisizione di un parere, da parte della Sezione speciale del Collegio Medico Legale (CML) presso la Corte dei conti sul seguente quesito: «*indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che riterrà di chiedere, se si possa affermare che, alla data del decesso (**XX**) del dante*

causa del ricorrente, sussisteva in capo a quest'ultimo il requisito sanitario dell'inabilità a proficuo lavoro ex art. 82 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e art. 8 della l. 12.6.1984, n. 222»;

- assegnato i seguenti termini: *i)* al CML, 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, per la redazione di una relazione scritta; *ii)* alle parti, i successivi 15 giorni, per far pervenire all'organo di consulenza eventuali osservazioni; *iii)* al CML, i successivi 30 giorni, per l'elaborazione del parere medico-legale definitivo;
- disposto il rinvio dell'udienza al 17.9.2025 (poi differita al 24.9.2025).

4. – Con ordinanza fuori udienza n. 4 del 28.7.2025 questo Giudice – considerata la mancata fissazione a quella data dell'inizio delle operazioni peritali e accogliendo l'istanza, avanzata da parte ricorrente il 21.7.2025, di un differimento dell'udienza del 24.9.2025 – ha disposto che il CML facesse conoscere i tempi necessari per l'espletamento dell'adempimento istruttorio e rinviato la discussione della causa a nuovo ruolo.

5. – Con nota depositata il 9.10.2025 il CML ha comunicato la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali per il giorno 29.10.2025.

6. – Dopo la trasmissione il 4.3.2026 del parere preliminare, il 19.3.2026, trascorsi i 15 giorni assegnati senza che le parti producessero osservazioni, il CML ha rilasciato il parere medico-legale definitivo così concludendo: «*alla luce della documentazione disponibile in atti si può oggettivamente affermare che, alla data del decesso (**XX**) del dante causa, sussisteva in capo al ricorrente il requisito sanitario dell'inabilità a proficuo lavoro ex art. 82 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e art. 8 della l. 12.6.1984, n. 222*».

7. – Con decreto del 26.3.2026 questo Giudice ha fissato l'udienza del

24.6.2026 per il prosieguo del giudizio.

8. – Con ordinanza n. 46 del 25.6.2026, resa all'esito dell'udienza del 24.6.2026, questo Giudice ha chiesto al CML di chiarire se il riferimento (contenuto nel parere definitivo del 19.3.2026) alla sussistenza in capo al ricorrente, alla data del decesso (**XX**) del dante causa, del «*requisito sanitario dell'inabilità a proficuo lavoro ex art. 82 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e art. 8 della l. 12.6.1984, n. 222*», debba essere inteso nel senso che lo stesso si trovasse a quella data «*nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*».

9. – Con nota del 7.8.2026 il CML, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha così concluso: «*alla luce della documentazione disponibile in atti si può oggettivamente affermare che, alla data del decesso (**XX**) del dante causa, sussisteva in capo al ricorrente il requisito sanitario dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa*».

10. – Da ultimo, all'odierna udienza, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso; la difesa dell'INPS si è riportata alla memoria di costituzione, insistendo per il rigetto e l'accoglimento delle eccezioni sollevate, in particolare l'eccezione di prescrizione.

La causa è stata posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

Considerato in

DIRITTO

1. – La pretesa concerne l'accertamento del diritto ad ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità da parte di orfano totalmente inabile, percettore di redditi da pensione d'invalidità civile e indennità di accompagnamento.

2. – In base al d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 («*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*»):

- «*Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare* […] *ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti*» (art. 82,comma 1);

- «*Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a £ 960 mila annue* (art. 85, commi 1 e 2);

- «*Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato*» (art. 86, comma 1).

2.1 – L'art. 1, comma 41, della l. 8.8.1995, n. 335 («*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*», c.d. legge Dini) ha poi esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria «*a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime*».

Ciò ha comportato che, per le domande di reversibilità prodotte

successivamente all'entrata in vigore della legge Dini, la disciplina applicabile fosse quella prevista dagli artt. 21 e 22 della l. 21.7.1965, n. 903 («*Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale*»); in particolare, l'art. 22 aveva sostituito l'art. 13, *sub* art. 2, della l. 4.4.1952, n. 21 («*Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*») stabilendo che: *i)* il trattamento di riversibilità erogabile ai superstiti spetta anche agli orfani maggiorenni «*riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi*» (comma 1); *ii)* «*Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro* […] *si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa*» (comma 2).

2.2 – Nel quadro della revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile, l'art. 8, comma 1, della l. 12.6.1984, n. 222 ha poi previsto che «*Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*».

3. – In base al vigente quadro normativo, dunque, per i figli maggiorenni superstiti di pensionato (o assicurato) il diritto alla pensione di riversibilità sorge, tra l'altro, ove al momento della morte del genitore ricorrano congiuntamente due requisiti: l'inabilità al lavoro (c.d. *requisito sanitario*) e la

vivenza a carico del genitore deceduto (c.d. *requisito economico*).

3.1 – Quanto al requisito sanitario, «*la giurisprudenza ha chiarito che la valutazione circa la sussistenza dello stato di "inabilità" di cui al citato art. 8, l. n. 222/1984, deve essere operata secondo un criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee ex art. 36 Cost e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. ex multis: Cass. civ. sez. VI, sent. n. 6065/2018; Cass. civ. sez. lav., sent. n. 21425/2011; Cass. civ. sez. VI, ord. n. 26181/2016). Ha inoltre precisato che l'inabilità de qua non si identifica tout court con il concetto dell'invalidità civile, attesa la diversa valenza dei parametri valutativi della riduzione della capacità in materia di invalidità civile di cui alla legge n. 118/1971 e quelli da considerare nella subiecta materia ai sensi della legge n. 222/1984 (cfr.: Cass. civ. sez. lav. ord. n. 28614/2020). Tale orientamento è pacificamente condiviso anche dalla giurisprudenza contabile secondo cui la nozione di inabilità* "così delineata, non può però ritenersi coincidente né in astratto né in concreto, con il requisito del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi gestita dall'INPS di cui alla legge 118/1971" *(cfr.* ex multis*: Sez. giur. Puglia, sent. n. 156/2023; Sez. giur. Calabria, sent. n. 146/2023; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 592/2021)*» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Toscana, sent. n. 19 del 19.2.2024).

3.2 – Quanto al requisito economico, la circolare INPS n. 185 del 18.11.2015 («*Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903*») specifica che «*Il requisito*

del carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:

a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari […]»;

b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa».

Ai fini dell'accertamento della «*non autosufficienza economica*», per i decessi intervenuti successivamente al 31.10.2000 si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'art. 14-*septies* della l. 29.2.1980, n. 33, annualmente rivalutato. Nel calcolo devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF, secondo quanto stabilito dal citato art. 14-*septies* della l. n. 33/1980.

In sintesi, sono considerati non autosufficienti economicamente i figli maggiorenni superstiti che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente come limite per il diritto alla pensione di invalido civile totale.

La condizione di «*mantenimento abituale*» è invece desunta dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite e può essere verificato diversamente a seconda che tra figlio superstite e dante causa sussistesse o meno una situazione di convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa.

Ciò in quanto, per i figli di età superiore a 18 anni e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre potrebbe, di

norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale, assumendosi come implicito il sostentamento da parte del lavoratore o pensionato deceduto. Nel caso di non convivenza, invece, diventa necessario dimostrare anche il mantenimento abituale, da effettuarsi mediante un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.

In sede di legittimità è stato chiarito che «*il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile*» (Corte di Cassazione, Sez. VI - Lavoro, ord., 14.2.2022, n. 4727).

4. – Ciò premesso, reputa questo Giudice che nel caso di specie ricorrano entrambi i requisiti normativamente richiesti per il riconoscimento del diritto al trattamento di riversibilità spettante agli orfani maggiorenni di titolare di pensione.

4.1 – Quanto al requisito economico, la documentazione versata in atti attesta:

- sia la condizione di non autosufficienza economica (l'estratto conto previdenziale al 3.8.2024 del ricorrente certifica la titolarità di pensione cat. invalidi civili Certif. n. 07721356 erogata dall'INPS con decorrenza 10/05, oltre a 18 giorni complessivi di contribuzione come agricolo giornaliera nel 2001 e nel 2002; inoltre i modelli 730 depositati attestano l'essere il sig. Domenico **XX** a carico del *de cuius*);

- sia quella di mantenimento abituale (avuto riguardo alla convivenza con il dante causa, come da certificati di residenza).

4.2 – Quanto al requisito sanitario, non vi sono motivi per disattendere il giudizio tecnico espresso dalla Sezione speciale del CML con il citato elaborato peritale del 7.8.2026.

Dopo aver espresso il giudizio diagnostico («*sclerosi multipla progressiva (EDSS 4)*», come da valutazione neurologica P.O. Andria del 22.2.2023; «*disturbo ossessivo compulsivo in fase di non compenso*»), il CML ha evidenziato che «*la documentazione sanitaria dimostra che già anteriormente al decesso del dante causa il ricorrente era affetto da una grave patologia psichiatrica cronica, seguita continuativamente dai servizi specialistici territoriali sin dal 2003, caratterizzata da persistente compromissione delle capacità cognitive, relazionali ed adattative, con documentata evoluzione remittente-recidivante e necessità di costanti interventi terapeutici. Tale condizione risultava ulteriormente aggravata dal concomitante processo demielinizzante riconducibile alla sclerosi multipla, patologia di carattere progressivo che, considerata unitamente al quadro psichiatrico, configurava un complesso morboso unitario di rilevante gravità funzionale*».

Per il CTU, la valutazione medico-legale non può essere limitata alla mera considerazione delle singole diagnosi ma deve «*tener conto dell'effetto sinergico e reciprocamente invalidante delle infermità coesistenti, effetto che nel caso in esame determinava una sostanziale abolizione delle residue capacità lavorative utilizzabili in concreto nel mercato del lavoro ordinario*».

Ciò posto, il Collegio, ribadendo senza riserve le conclusioni formulate con il precedente parere definitivo del 19.3.2026, ha espresso il seguente parere:

«*alla luce della documentazione disponibile in atti si può oggettivamente affermare che, alla data del decesso (**XX**) del dante causa, sussisteva in capo al ricorrente il requisito sanitario dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa*».

5. – Orbene, reputa questo Giudice che il parere formulato dal consulente officiato meriti la più ampia condivisione, essendo congruamente motivato e immune da vizi logici.

Il percorso argomentativo del parere si snoda, infatti, attraverso una rigorosa disamina di tutti i fatti e di tutta la documentazione disponibile, facendo puntuale governo di principi valutativi medico-legali consolidati.

In particolare, le conclusioni raggiunte risultano del tutto convincenti, avuto riguardo alle gravi patologie che affliggevano il ricorrente alla data del decesso del suo dante causa e tali da obliterare ogni residua capacità lavorativa.

6. – In conclusione, considerato che la pensione d'invalidità civile (al pari dell'indennità di accompagnamento) di cui il ricorrente era titolare alla data del decesso del suo dante causa non costituiva reddito imponibile ai fini IRPEF ed essendo stato altresì accertato il requisito della totale inabilità al lavoro, la domanda del sig. **XX** finalizzata a ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità del defunto padre deve essere accolta.

Quanto alla decorrenza, «*Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti*» (art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973).

Nel caso in esame, a fronte del decesso del dante causa il **XX**, la domanda

amministrativa di reversibilità è stata presentata all'INPS in via telematica in data 1.3.2022; ne consegue che il trattamento richiesto deve essere riconosciuto dall'1.4.2022 (ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda).

Sulle somme arretrate andranno liquidati gli interessi e la rivalutazione, con applicazione della regola dell'assorbimento dettata dall'art. l'art.16, comma 6, della l. 30.12.1991, n. 412 (come interpretato in via autentica dall'art. 44, comma 6, della l. 23.12.1998, n. 448), che limita la cumulabilità della pretesa al pagamento della rivalutazione con la richiesta di interessi sulle stesse somme («*L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito*»), spettando, in definitiva, al creditore il maggior importo tra interessi e rivalutazione.

7. – La complessità delle questioni trattate, che ha reso necessario il ricorso a un supplemento istruttorio medico-legale, giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37657**, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'udienza del 23.9.2026.

Il Giudice

Depositata il 26/10/2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Depositata il 26/10/2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente